



27143-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 02/05/2018

GERARDO SABEONE
CATERINA MAZZITELLI
EDUARDO DE GREGORIO
ROSSELLA CATENA
ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI

- Presidente - Sent. n. sez.
1244/2018

REGISTRO GENERALE
N.1470/2018

- Rel. Consigliere -

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGATI NICOLA, nato il **20/02/1964** a **MISTREBIANO**

avverso la sentenza del 25/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY

che ha concluso per l'inammissibilit  del ricorso

Udito il difensore, avv. ANTONELLA PIRRO in sost. dell'avv. GIUSEPPE
CAPOBIANCO, che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [REDACTED] colpevole del delitto previsto dagli artt. 56 e 624 bis cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una bicicletta custodita nel cortile condominiale ed appartenente a [REDACTED], ivi residente, non riuscendo nel suo intento per l'intervento del custode dello stabile e degli operanti.

L'imputato era stato individuato come l'autore del furto dal portiere del condominio che ne aveva dapprima sorvegliato le mosse e, quando l'aveva visto impossessarsi della bicicletta, aveva chiamato gli operanti che l'avevano bloccato all'esterno del complesso.

2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2 - 1 - Con il primo deduce la violazione di legge il difetto di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del prevenuto.

L'imputato, ancor prima di impossessarsi della bicicletta, aveva tentato di uscire dal cortile, non riuscendovi. Non era pertanto vero che l'imputato si fosse impossessato della bicicletta appena entrato nel cortile, né potevano provarlo le assunte fotografie, mai prodotte in atti.

Tutto ciò avrebbe, al più, potuto concretare un uso momentaneo del mezzo e non la sua sottrazione.

2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

Il tentativo di uscire immediatamente, infatti, doveva essere valutato al fine di concludere che l'imputato aveva violato il disposto dell'art. 624 cod. pen. (il furto non consumato in abitazione o nelle sue appartenenze), o dell'art. 626 cod. pen. (il furto d'uso), e non del contestato art. 624 bis cod. pen..

Dall'utilizzo della bicicletta nel cortile condominiale, infatti, non si poteva trarre la conclusione che l'imputato la intendesse anche sottrarre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell'interesse di [REDACTED] è inammissibile.

1 - Entrambi i motivi di ricorso sono interamente versati in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la

mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La Corte milanese aveva osservato, alla luce delle inequivoche dichiarazioni del testimone (il custode dello stabile), che solo il suo rifiuto ad aprire il cancello del cortile dal quale l'imputato intendeva uscire con la bicicletta sottratta avesse impedito al medesimo di allontanarsi con il mezzo della condomina [redacted]. Si era così concretato il tentativo di furto contestato al ricorrente senza che fosse possibile diversamente qualificarlo in furto d'uso (è del tutto illogica la pretesa che [redacted] abbia inteso fare un uso momentaneo della bicicletta solo per percorrere i pochi metri interni al cortile) o nel furto previsto dall'art. 624 cod. pen. (dato che la costante giurisprudenza di questa Corte individua nel cortile interno, cintato, di un'abitazione una pertinenza della medesima così da doversi configurare, in caso di sottrazione di beni da tale spazio, il delitto previsto dall'art. 624 bis cod. pen: da ultimo Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080).

2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 maggio 2018.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente

Gerardo Sabeone

